



Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina delle rappresentanze studentesche dell'Università.

Art. 2 – Avvio della procedura

1. La procedura di nomina è avviata dal Rettore con proprio decreto, contenente Bando da pubblicarsi su sito web dell'Università.

2. Tale decreto indica:

- a) il responsabile della selezione;
- b) il numero e le afferenze delle rappresentanze da nominare;
- c) le modalità e i termini per presentare le candidature;

Art. 3 - Rappresentanze da nominare

1. I rappresentanti da nominare sono uno o più studenti per ciascun Corso di Studi (di seguito CdS) in base alle esigenze di Ateneo, garantendo la presenza:

- a) all'interno delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, di un rappresentante per ciascun CdS o CdS contigui;
- b) all'interno dei Gruppi del Riesame, di un rappresentante degli studenti per ciascun CdS.

2. I nominati verranno assegnati in base alla necessità di copertura del ruolo all'interno dei Gruppi del Riesame o delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.

3. Qualora le necessità di copertura riguardino ambedue gli Organi si procederà mediante estrazione.

4. Nessun rappresentante può far parte contemporaneamente di ambedue gli Organi.

Art. 4 – Il responsabile della selezione

1. Il responsabile della selezione è nominato dal Rettore con proprio decreto da individuarsi tra i funzionari amministrativi o tra i docenti dell'Ateneo.

Art. 5 – Requisiti per presentare la propria candidatura

1. Hanno diritto a presentare la propria candidatura al ruolo gli studenti dell'Ateneo che risultino regolarmente iscritti e con la posizione amministrativa regolare al momento della valida presentazione della propria candidatura e che, alla stessa data, non risultino sospesi a causa di un provvedimento disciplinare, penale o sospensione della carriera.

Art. 6 – Candidature

1. Le candidature vengono presentate esclusivamente attraverso la modalità indicata nel Bando e che potrà essere una delle seguenti:
 - a) attraverso il sistema on-line dell'Ateneo;
 - b) a mezzo comunicazione mail.
2. Le candidature dovranno in ogni caso essere presentate entro il termine fissato con il decreto che indice il bando, termine che non potrà comunque essere né inferiore ai 5 giorni, né superiore a 20 giorni.

Art. 7 - Cause di cessazione

1. Costituiscono causa di cessazione immediata dal ruolo di rappresentante del Corso di Studi:
 - a) la perdita dello status di studente dell'Università:
 - i. per trasferimento ad altro Ateneo;
 - ii. per rinuncia agli studi;
 - b) la rinuncia scritta da parte del rappresentante degli studenti;
 - c) l'adozione di un provvedimento disciplinare a carico del rappresentante degli studenti.
2. Costituiscono causa di cessazione non immediata:
 - a) la perdita dello status di studente dell'Università per conseguimento del titolo;
 - b) la perdita dello status di studente attivo nel Corso di Studi o Aggregato Omogeneo, relativamente al quale il candidato è stato nominato:
 - iii. per trasferimento ad altro Corso di Studi ovvero a un Corso di studi facente parte di un diverso Aggregato Omogeneo;
 - iv. per sospensione della carriera.
3. In caso di sostituzione non immediata il Rappresentante continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del sostituto che, salvo quanto specificato al successivo comma, deve avvenire entro i tre mesi successivi al verificarsi della causa di cessazione.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, nell'arco dei tre mesi successivi al termine di cui al comma precedente, l'ente, comunque denominato, nel quale esercita la propria attività di rappresentanza il rappresentante colpito da una causa di cessazione non immediata, sia chiamato a produrre relazioni o documentazioni previste dalla regolamentazione d'Ateneo o Nazionale, la nomina del sostituto può essere procrastinata fino alla valida presentazione delle relazioni o documentazioni previste.

Art. 8 – Procedimento di selezione

1. Il Responsabile della Selezione, verifica che le candidature depositate siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le formalità e nei termini previsti dal Bando e dal presente Regolamento.
2. Il Responsabile della Selezione redige una graduatoria dei candidati avvalendosi esclusivamente dei seguenti criteri:
 - a) assegna:
 - i. un punto ai candidati iscritti all'ultimo anno di un Corso di Studi;
 - ii. due punti ai candidati iscritti al penultimo anno di un Corso di Studi triennale o a ciclo unico o al primo anno di un Corso di Studi magistrale;
 - iii. tre punti ai candidati iscritti al primo anno di un Corso di studi triennale o al terzo anno di un corso a ciclo unico;
 - iv. quattro punti ai candidati iscritti al secondo anno di un Corso di studi a ciclo unico;
 - v. cinque punti ai candidati iscritti al primo anno di un Corso di studi a ciclo unico
 - b) A parità di punteggio la graduatoria viene formata in ragione dell'età del Candidato a partire dal più giovane.

3. Il Rettore, con Decreto, approva gli atti della procedura selettiva e nomina a Rappresentanti i candidati in posizione utile in relazione al numero delle rappresentanze da nominare indicate nel Bando.

4. In caso di cessazione di un Rappresentante, il Rettore, con proprio decreto, alternativamente: nomina con proprio decreto il primo dei non nominati presenti nella graduatoria e relativamente al quale non sussistono cause di cessazione; esclusivamente in caso di mancanza di candidati non nominati nella graduatoria, avvia la procedura di nomina di cui all'articolo 2.

5. È comunque facoltà del Rettore avviare in qualsiasi momento la procedura di nomina di cui all'articolo 2; in tal caso gli eventuali candidati presenti in graduatoria e non nominati entro il termine di chiusura delle candidature, anche qualora non presentino una nuova candidatura, concorreranno con i nuovi candidati.

Art. 9 - Durata in carica

1. I nominati rimangono in carica fino al verificarsi di una causa di cessazione immediata ovvero alla nomina di un successore ai sensi del comma secondo e terzo dell'articolo 7.

Eliminato

Art. 10 – Deroghe

1. Con Decreto motivato da cause straordinarie di necessità ed urgenza, il Rettore può modificare i termini temporali previsti nel presente regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

2. I rappresentanti nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al verificarsi di una causa di Cessazione.

3. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche emanato con D.R. n° 137 del 5/05/17.